



**Ufficio del Responsabile
per l'ANTICORRUZIONE la TRASPARENZA**
Segretario Generale Avv. Giuseppina CRUSO
email : giuseppina.cruso@comune.ancona.it
PEC : comune.ancona@emarche.it

Ancona, 12/07/2016

Prot. n. 96828

Al Direttore Generale
A tutti i Dirigenti
Ai titolari di PO/AP
LL.SS.

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, in vigore dal 23.6.2016.

Gent.mi,

come potrete constatare leggendo l'articolo in oggetto che, per mera comodità, è integralmente riportato in calce alla presente con le parti nuove evidenziate in neretto, gli obblighi di pubblicazione sono stati estesi ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo d'indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, nonché ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali, come, ad esempio, le alte professionalità.

Poiché entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 97/16 (23/06/16) e, quindi, entro e non oltre il 21/09/16, l'Ente deve procedere alla pubblicazione dei dati e dei documenti indicati nell'articolo in oggetto, pena una sanzione amministrativa pecuniaria, da 500,00 a 10.000,00 euro, che sarà irrogata direttamente dall'ANAC a carico del responsabile della mancata comunicazione e del responsabile della mancata pubblicazione (v. art. 47 D.Lgs. cit.), è necessario che nel più breve tempo possibile e, comunque, **entro il 30 Luglio p.v.** o non appena ne sarete in possesso, trasmettiate la Vs. Dichiarazione dei Redditi 2016 (relativa all'anno 2015) unitamente all'attestazione dell'avvenuta presentazione della stessa all'Agenzia delle Entrate. Tale presentazione dovrà avvenire tramite invio per posta elettronica dei documenti in formato pdf normale = formato immagine al fine di consentire al personale addetto la scansione in formato pdf/A, testo riscrivibile, del documento fiscale in questione (730 o modello unico nonché dei modelli di seguito allegati) con conseguente immediata pubblicazione nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente, previo oscuramento dei dati sensibili.

Le comunicazioni ed i documenti andranno inviati al seguente indirizzo di posta elettronica:

grupporpc@comune.ancona.it

referenti Roberta Pallottini e Riccardo Lasca, che provvederanno alla pubblicazione immediata sulla nostra Sezione Amministrazione Trasparente.

Gli stessi documenti dovranno essere inviati all'ufficio personale per inserimento nel fascicolo di ciascuno.



Vanno parimenti compilati, scansionati ed inviati allo stesso modo ed agli stessi soggetti/uffici gli allegati modelli 9a, 9b, 9c e 9d unitamente a copia scansionata di documento di identità (pdf normale formato immagine) da inviarsi una sola volta per tutti i suddetti modelli.

In ordine ai modelli 9a, 9b, 9c, e alla Dichiarazione dei redditi si ricorda che la norma impone di "...depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale [...] e copia della dichiarazione dei redditi" (articolo 3 della legge 441/1982), su modelli integrativi che verranno appositamente elaborati per il prossimo anno.

Quanto al modello 9d si rammenta, come evidenziato nel testo dello stesso, che le relative dichiarazioni vengono rese 'ad oggi' (data delle stesse) e non sull'anno (2015) precedente e che quindi nel corso dell'anno 2016 e anni seguenti ogni eventuale attribuzione di nuova carica e/o incarico dovrà essere immediatamente segnalata all'Ente tramite lo stesso Mod. 9d.

Resta inteso che, trattandosi di prima applicazione del nuovo dato normativo, sono fatte salve eventuali interpretazioni applicative da parte dell'ANAC in relazioni alle quali ci si conformerà.

Si coglie, infine, l'occasione per evidenziare il contenuto del comma 1-quater del sotto riportato articolo secondo cui rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico nella stesura dei nuovi atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti, è un obiettivo dirigenziale il cui mancato raggiungimento costituisce fonte di responsabilità di cui si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Responsabile dell'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza
Avv. *Giuseppina Crudo*

D.Lgs. 33/2013

Articolo 14

(Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali)

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;



e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

